



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZIONE CIVILE - Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	presidente
dott. Mariateresa Moscatelli	giudice
dott. Giulia Stano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata di MICHELE ACQUAVIVA (c.f. CQVMHL54E28A285O), nato ad Andria il 28.5.1954, e GIUSEPPINA PESCE (c.f. PSCGPP65C68A285W), nata ad Andria il 28.3.1965, entrambi residenti ad Andria e rappresentati e difesi dall'avv. Angela Zagaria, presso il cui studio, ad Andria in via L. Bonomo 51, elettivamente domiciliario, in forza di procura in calce al ricorso

FATTO E DIRITTO

- Visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da Michele Acquaviva e Giuseppina Pesce depositato, ai sensi degli artt. 268 e 66 d. lgs. 14/2019, contenente il c.c.i.i.;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i., in quanto compatibili con la qualità personale del debitore, e in particolare le dichiarazioni dei redditi concernenti gli anni di imposta 2019 e 2021 (non ravvisandosi inammissibilità della domanda per il mancato deposito della dichiarazione dei redditi concernente l'anno di imposta 2020, in considerazione della prova dello stato di sovraindebitamento ricavabile dal complesso dei documenti prodotti dai ricorrenti: cf. sul contenuto dell'onere della prova gravante sul debitore in caso di autofallimento, Cass., prima sezione civile, sentenza n. 16117 del 14 giugno 2019), relazione particolareggiata sulla situazione debitoria



redatta dall'OCC sulla base di idonee informative e certificazioni dei debiti fiscali e contributivi attestati dall'Agenzia delle Entrate, l'elenco nominativo dei creditori, tutti chirografari eccettuata l'Agenzia delle Entrate, creditore ipotecario, e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco dei protesti e dei titoli acquisiti dai creditori, nonché la menzione dell'unica procedura di esecuzione forzata (procedura esecutiva n. 243/2022 R.G. Es. Tribunale di Trani) pendente nei confronti di Michele Acquaviva, l'indicazione delle pensioni ed emolumenti incamerati da Michele Acquaviva, unico percettore di entrate del nucleo familiare;

- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:

a) risulta lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, come rappresentato dalla documentazione allegata;

b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente Michele Acquaviva fino all'importo mensile di euro 1.500,00 e l'autovettura tipo Mercedes B 180 CDI targata DM852GZ, immatricolata nel 2008 e di esiguo valore, di proprietà di Michele Acquaviva e a lui necessaria per gli spostamenti necessitati dalle cure in atto, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e con obbligo dei ricorrenti di mettere a disposizione dei creditori le somme che saranno svincolate nell'ambito della procedura esecutiva n. 243/2022 R.G. Es. Tribunale di Trani a seguito della declaratoria di improseguibilità della medesima procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 c.c.i.i., nonché le somme derivanti dalla liquidazione: - della quota di 1/6 dell'immobile in comproprietà tra Michele Acquaviva e i suoi fratelli, sito ad Andria in via Orazio Coclite 22, piano 1-1S posta al piano primo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Andria al Foglio 30, pt. 890, sub 3, categoria A/3 Classe 3 consistenza 5,5 vani e con rendita catastale di Euro 525,49, gravata da ipoteca legale in favore di Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate e Riscossione s.p.a.); - del motoreicolo targato CD27524, sottoposto a fermo amministrativo da parte di Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate e della Riscossione s.p.a.) per un importo di €2.401,62;

- rilevato inoltre che la domanda di sospensione della procedura esecutiva in atto è inammissibile per carenza di interesse, in considerazione degli effetti di legge dell'apertura della liquidazione controllata previsti dagli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i.;

P.Q.M. DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di MICHELE ACQUAVIVA, c.f. CQVMHL54E28A2850, e GIUSEPPINA PESCE, c.f. PSCGPP65C68A285W;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giulia Stano;

NOMINA liquidatore la dott. Mariateresa Quinto, con studio a Corato;

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ORDINA ai debitori la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente Michele Acquaviva fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.500,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e l'autovettura tipo Mercedes B 180 CDI targata DM852GZ, di proprietà di Michele Acquaviva;



DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio. Per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda di sospensione della procedura esecutiva n. 243/2022 R.G. Es. Tribunale di Trani;

ASSEGNA ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine non superiore a sessanta giorni, e dunque fino al 21/1/2023, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile il 22 novembre 2022.

Il giudice estensore
Giulia Stano

Il presidente
Giuseppe Rana

